Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 304

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 29 novembre 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

1962

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. **1869.**

Istituzione di un Istituto d'arte in Vasto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, concernente l'ordinamento della istruzione artistica;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 631, concernente la classifica e trasformazione di Istituti e Scuole d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1961 è istituito in Vasto un Istituto d'arte con le sezioni: « Arte del legno » e « Arte dei metalli », e ne è approvata la pianta organica annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo a carico dello Stato, corrispondente ai tre quarti della somma complessiva necessaria per il mantenimento dell'Istituto d'arte di cui all'art. 1, è stabilito in L. 29.325.000 (ventinovemilionitrecentoventicinquemila). La spesa graverà sul capitolo 240 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Art. 3.

E' fatto obbligo al comune di Vasto di provvedere ai locali e alla loro manutenzione, nonchè alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e della forza motrice per i laboratori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1961

GRONCHI

BOSCO — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1962
Atti del Governo, registro n. 160, *foglio n.* 34. — VILLA

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Vasto

Sezioni: Arte dei legno, Arte dei metalli

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Insegnante di religione	—	1	—
3. Insegnante di lingua italiana, storia, geografia ed educazione civica	1	—	In tutte le classi
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia, geografia ed educazione civica
5. Insegnante di matematica, fisica e contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Insegnante di scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di tecnologia in una o più sezioni
7. Insegnante di disegno geometrico, architettonico e prospettiva	1	—	In tutte le classi
8. Insegnante di disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
9. Insegnante di plastica	1	—	In tutte le classi
10. Insegnante di tecnologia	—	1	—
11. Insegnante per la lavorazione artistica del legno, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Insegnante per la lavorazione artistica dei metalli, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
13. Insegnante d'arte applicata per la ebanisteria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
14. Insegnante d'arte applicata per la tarsia	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
15. Insegnante d'arte applicata per lo intaglio	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
16. Insegnante d'arte applicata per il cesello e lo sbalzo	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
17. Insegnante l'arte applicata per il ferro	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
18. Insegnante d'arte applicata per gli smalti	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
19. Segretario economo	1	—	—
20. Applicato di segreteria	1	—	—
21. Bidelli	2	1	—

N.B. — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

LEGGE 28 ottobre 1962, n. 1602.

Modifiche ed integrazioni del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente l'accertamento della idoneità fisica della gente di mare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli accertamenti sanitari di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, debbono effettuarsi tenendo conto, oltre che degli elenchi delle infermità, imperfezioni e difetti fisici ivi previsti, anche dei seguenti elementi:

a) che le imperfezioni o malattie riscontrate non costituiscono pericolo per la salute dell'altro personale di bordo;

b) che le imperfezioni o malattie riscontrate non siano tali da venire aggravate dal servizio di bordo o da rendere il soggetto inadatto a tale servizio.

Art. 2.

Agli effetti del precedente articolo si considerano pericolose per l'altro personale di bordo:

a) le malattie infettive nel periodo di contagiosità;

b) le malattie mentali che abbiano dato luogo a ricoveri in luoghi di cura, finchè non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data della incondizionata guarigione, dichiarata da un ospedale o istituto specializzato.

Non può comunque essere reimbarcato ed è dichiarato permanentemente inidoneo chi ha sofferto di stati depressivi gravi e recidivanti, di sindrome schizofrenica o di manifestazioni imputabili ad intossicazioni esogene da alcoolismo cronico o da stupefacenti;

c) l'epilessia con crisi accertata.

Agli stessi effetti si considerano malattie soggette ad aggravio con il servizio di bordo quelle malattie che abbiano più volte causato lo sbarco del marittimo, quelle croniche che sono motivo di servizio discontinuo e che, per non aggravarsi, abbiano necessità di costante regime dietetico e trattamento curativo, incompatibile col regolare servizio a bordo, nonchè quelle malattie o disfunzioni che abbiano avuto manifestazioni di gravità tale da rendere probabile il pericolo di vita nel corso di ripresa dell'attività di bordo.

Art. 3.

Gli inscritti nelle matricole della prima e della seconda categoria della gente di mare non possono essere arruolati se non producono un certificato, conforme al modello approvato dal Ministro per la marina mercantile, attestante la loro attitudine fisica al lavoro al quale debbono essere impiegati a bordo, rilasciato da un medico della competente Cassa marittima per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

L'articolo 3 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, è abrogato.

Art. 4.

In caso di riconosciuta idoneità fisica del soggetto esaminato, il certificato suddetto deve attestare, in modo specifico:

1) che l'udito e la vista del titolare e, ove si tratti di persona da impiegarsi nei servizi di coperta (ad eccezione del personale specializzato la cui attitudine al lavoro non è suscettibile di essere diminuita per il daltonismo), la percezione dei colori, sono soddisfacenti;

2) che il titolare non è affetto da alcuna malattia di natura tale che lo renda non idoneo al servizio di bordo, o che comporti dei rischi per la salute dell'altro personale di bordo.

Fermo restando il disposto dell'articolo 323 del Codice della navigazione, il suddetto certificato ha validità per la durata di due anni dalla data del rilascio.

Se il periodo di validità scade in corso di viaggio, il certificato resta valido fino alla fine del viaggio.

Art. 5.

In relazione alle visite stabilite dall'articolo 3, su richiesta delle Casse marittime, le autorità marittime locali possono sottoporre a visita di accertamento, presso le Casse stesse, i marittimi iscritti nei turni di collocamento, anche prima della chiamata per l'imbarco.

Agli effetti del presente articolo le Casse marittime possono prendere visione, mediante propri funzionari, degli elenchi dei marittimi in attesa di imbarco.

Art. 6.

Le Casse marittime, in occasione del rilascio del certificato di cui all'articolo 3 della presente legge, debbono compiere un esame clinico completo, con particolare riguardo agli organi già sede di malattie per le quali il soggetto è stato assistito o giudicato temporaneamente inabile. Dall'accertamento della tubercolosi può venire escluso chi presenti attestato, non anteriore a tre mesi, di dispensario antitubercolare o dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, dal quale risulti che il soggetto, non è affetto da malattie specifiche polmonari aggravabili e pericolose per gli altri.

Anche nei soggetti apparentemente sani e senza precedenti di affezioni respiratorie, alla scadenza di visita biennale deve essere sempre praticato un esame radiologico rimettendo al sanitario della Cassa la valutazione della necessità o meno che esso sia completato da una radiografia.

Quando si tratta di marittimi già prima assistiti per tubercolosi polmonare, il nuovo accertamento deve essere praticato presso i dispensari antitubercolari o presso i centri diagnostici dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e deve essere integrato da esami sierologici oltre che da quello batterioscopico.

L'esame psichico è effettuato mediante colloquio col sanitario. Se risultino precedenti di psicopatia o segni di debolezza mentale, l'esame deve essere effettuato da uno specialista psichiatra.

Devesi, inoltre, accertare che siano state effettuate le vaccinazioni prescritte dalle autorità sanitarie competenti.

Art. 7.

La visita medica d'imbarco, di cui all'articolo 323 del Codice della navigazione, deve limitarsi a consta-

tare l'esistenza di malattie contagiose o di malattie acute in atto. Nel corso della visita medica devesi tener conto possibilmente dei particolari rischi e disagi soprattutto climatici, inerenti alla specifica destinazione della nave sulla quale il marittimo dovrebbe imbarcarsi.

Art. 8.

Contro l'esito delle visite, di cui agli articoli 3, 5 e 7 della presente legge, è ammesso ricorso alle Commissioni, di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, da parte dell'autorità marittima, della Cassa marittima e del marittimo, L'autorità marittima e la Cassa marittima hanno comunque la facoltà di rinviare al giudizio della Commissione permanente di 1° grado i marittimi che in seguito ad accertamento non ritengano fisicamente idonei ai servizi inerenti al loro titolo professionale, qualifica o specialità.

Art. 9.

L'articolo 14 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, è integrato dal seguente comma:

« Può ammettersi revisione di un deliberato definitivo di inidoneità permanente solo quando si tratti di infermità o di imperfezione fisica emendabile con atto operatorio e quando questo sia stato effettivamente praticato e con buon successo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — MACRELLI — TREMELLONI — BERTINELLI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 28 ottobre 1962, n. 1603.

Abrogazione di disposizioni penali in materia di esportazione abusiva del platino, oro, argento, perle e pietre preziose.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' abrogato l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 343, contenente disposizioni penali in materia di esportazione abusiva del platino, oro, argento, perle e pietre preziose.

Nel caso di violazione del divieto di cui all'articolo 1 del suddetto decreto legislativo, si provvede ai sensi del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — PRETI — BOSCO — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 28 ottobre 1962, n. 1604.

Estensione della legge 9 gennaio 1962, n. 2, alla demolizione delle navi in legno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 9 gennaio 1962, n. 2, sono estese ai proprietari di navi mercantili a scafo in legno da carico secco e liquido nonchè da passeggeri e miste, iscritte alla data del 1° gennaio 1959 nelle matricole e nei registri di cui all'articolo 146 del Codice della navigazione e costruite in data anteriore al 1946, che procedano alla demolizione di tali navi ed alla costruzione di nuove unità a scafo metallico.

Le disposizioni della legge citata al comma precedente non si applicano a coloro che abbiano acquistato navi in legno dopo la data del 1° gennaio 1962.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — MACRELLI — LA MALFA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 28 ottobre 1962, n. 1605.

Autorizzazione a cedere a titolo gratuito, in favore del Governo danese, un'area sita a Valle Giulia in Roma per la costruzione di un edificio da destinare alla sede della Accademia culturale danese.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per gli affari esteri è autorizzato a cedere a titolo gratuito al Governo danese, l'area demaniale sita a Valle

Giulia in Roma della superficie di metri quadrati 2.601,04 e prospiciente alla via Omero, sulla quale il Governo danese costruirà, in conformità alle prescrizioni del piano regolatore di Roma e previa approvazione del relativo progetto da parte della Soprintendenza ai monumenti, un immobile da destinare a sede dell'Accademia della Danimarca.

Il costruendo fabbricato dovrà essere allineato con quello dell'Istituto svedese.

Art. 2.

L'atto da stipularsi per la gratuita cessione di cui all'articolo precedente, verrà approvato con decreto interministeriale e sarà esente da qualsiasi imposta, tassa e spesa.

Art. 3.

L'immobile che verrà costruito sull'area di cui all'articolo 1 della presente legge sarà esente da imposta, tassa e contributi di qualsiasi natura, compresi i tributi a favore della Provincia, del comune di Roma e di altri enti.

Saranno altresì esenti dall'imposta di consumo i materiali da impiegarsi nella costruzione e nelle riparazioni dell'immobile, nonchè i mobili destinati allo arredamento dei locali dell'Accademia.

I materiali, i mobili, i libri e gli altri oggetti da importare eventualmente per la costruzione, l'arredamento e la gestione dell'Accademia non saranno soggetti ai diritti di confine nè ad eventuali restrizioni alle importazioni.

Art. 4.

Le esenzioni di cui agli articoli 2 e 3 verranno concesse a condizione di reciprocità a favore delle istituzioni culturali italiane esistenti o da fondare in Danimarca.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — PICCIONI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 5 novembre 1962, n. 1606.

Classificazione nella seconda categoria delle opere idrauliche del fiume Tevere nel tratto compreso tra ponte Milvio e Castel Giubileo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In estensione delle classifiche disposte con le leggi 22 dicembre 1910, n. 919, 27 novembre 1922, n. 887, e 20 febbraio 1936, n. 71, sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle per gli argini e le sponde del corso principale del fiume Tevere e degli affluenti di sponda destra e sinistra nei tratti rigurgitati durante le massime piene, nel tronco compreso tra ponte Milvio e Castel Giubileo.

Art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici provvederà a stabilire con propri decreti i perimetri dei comprensori che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente articolo 1.

Il Ministro per i lavori pubblici è altresì autorizzato a determinare, ove occorra, con propri decreti i limiti precisi degli argini o tratti di argine ai quali dovranno applicarsi le disposizioni della presente legge e di stabilire fin dove debba estendersi, nelle località dove manchino argini continui, la continuità delle difese.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — SULLO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 5 novembre 1962, n. 1607.

Modifiche alla legge 25 luglio 1952, n. 1127 e alla legge 15 gennaio 1955, n. 487, relative al Centro italiano dei viaggi di istruzione degli studenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, e lo articolo 2 della legge 15 gennaio 1955, n. 487, sono abrogati e sostituiti dall'articolo seguente:

« Il C.I.V.I.S. è retto da un Consiglio di amministrazione composto di 13 membri, dei quali:

a) 5 designati dal Ministro per la pubblica istruzione;

b) 3 designati dal Ministro per gli affari esteri;

c) 1 designato dal Ministro per l'interno;

d) 1 designato dal Ministro per il tesoro;

e) 2 in rappresentanza del Consiglio superiore della pubblica istruzione, di cui 1 designato dalla 2ª Sezione del Consiglio stesso;

f) 1 studente universitario, designato dal Ministro per la pubblica istruzione, sentite le organizzazioni rappresentative studentesche universitarie.

Il Consiglio dura in carica un triennio ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per gli affari esteri.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione fra i membri di cui alle let-

tere *a*) ed *e*) del presente articolo. Il vice presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi *componenti* ».

Art. 2.

Il contributo annuo previsto dall'articolo 4 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, e dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1955, n. 487, viene elevato a 50 milioni per la parte iscritta nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione ed a 50 milioni per la parte iscritta nel bilancio del Ministero degli affari esteri.

All'onere conseguente all'attuazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio 1961-62, con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui filati di fibre tessili e, per l'esercizio 1962-63, mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — GUI — PICCIONI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 6 novembre 1962, n. **1608**.

Delega al Governo per l'emanazione del testo unico sui servizi della riscossione delle imposte dirette.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e di cinque deputati, il testo unico delle norme riguardanti l'ordinamento dei servizi della riscossione dei tributi diretti mediante ruoli, coordinando le disposizioni del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, del regolamento 15 settembre 1923, n. 2090, e della successiva legislazione, ed apportando alle norme stesse tutte le modifiche occorrenti allo scopo di conferire maggiore semplicità e funzionalità ai servizi suddetti, ed ai rapporti fra lo Stato, gli enti impositori, gli esattori comunali ed i ricevitori provinciali delle imposte dirette.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 14 novembre 1962, n. **1609**.

Modificazione alla legge 20 giugno 1955, n. 519, recante disposizioni sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel ruolo organico degli avvocati dello Stato, di cui al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, modificato dalla *legge 20 giugno 1955*, n. 519, sono aumentati: due posti nella qualifica di sostituto avvocato dello Stato; quattro posti nella qualifica di vice avvocato dello Stato; quattordici posti nella qualifica di sostituto avvocato generale dello Stato; tre posti nella qualifica di vice avvocato generale dello Stato.

I rispettivi ruoli restano così fissati:

Vice avvocati generali	n.	9
Sostituti avvocati generali	»	67
Vice avvocati	»	68
Sostituti avvocati	»	71

Art. 2.

I due posti in aumento nella qualifica di sostituto avvocato e quelli di risulta che si renderanno disponibili a seguito delle promozioni alle qualifiche superiori potranno essere coperti per non oltre la metà nello esercizio finanziario 1962-63 e per il residuo nell'esercizio finanziario successivo.

Art. 3.

All'onere di lire 33.740.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si provvederà con un'aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 22 agosto 1962, n. 1283, concernente ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 14 novembre 1962, n. **1610.**
Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Ambito di applicazione della legge

Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano ai trasferimenti di fondi rustici e annessi fabbricati situati in Comuni classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, qualunque sia la loro estensione e il reddito delle particelle fondiarie. Le suddette disposizioni si applicano anche ai trasferimenti di fondi rustici e annessi fabbricati, situati in altri Comuni, quando il loro reddito dominicale non superi complessivamente le lire 36 mila.

Art. 2.
Regolarizzazione fiscale dei trasferimenti

Per i fondi di cui all'articolo precedente, ove si verifichino le condizioni previste nel successivo articolo 3, i trasferimenti immobiliari che non siano stati trascritti nè regolarizzati agli effetti del bollo e del registro andranno esenti, all'atto della loro regolarizzazione, dalle tasse, imposte ed altri gravami, comprese le sovratasse e pene pecuniarie, dipendenti dalle leggi sulle imposte e tasse di successione, di registro, di bollo e ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori.

Art. 3.
Beneficiari della legge

Può beneficiare delle agevolazioni della presente legge, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1, chi provi di possedere il fondo in forza di un titolo idoneo da almeno due anni antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge, oppure di essere da oltre venti anni nel pacifico e continuato possesso del fondo, per il quale intende ottenere il riconoscimento di proprietà.

Art. 4.
Procedimento e gravami

Nei casi previsti dagli articoli precedenti può essere inoltrata istanza di riconoscimento di proprietà a mezzo ricorso al pretore del luogo in cui è situato il fondo. Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica dei documenti sui quali si fonda e dei mezzi di prova che si propongono ai fini dell'accertamento del possesso.

L'istanza è resa nota mediante affissione, per novanta giorni, all'albo del Comune, in cui sono situati i fondi per i quali viene richiesto il riconoscimento del diritto di proprietà, e all'albo della pretura, ed è pubblicata per estratto, per una sola volta, nel Foglio annunzi legali della Provincia. Nelle due pubblicazioni deve essere indicato il termine di novanta giorni per la opposizione di cui al terzo comma del presente articolo. La pubblicazione nel Foglio annunzi legali della Provincia deve essere fatta non oltre quindici giorni dalla data dell'avvenuta affissione nei due albi. La istanza deve essere inoltre notificata a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa, abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi.

Contro la richiesta di riconoscimento è ammessa opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse entro novanta giorni dalla scadenza del termine di affissione.

Sull'opposizione il pretore giudica con sentenza nei limiti della propria competenza per valore. Qualora il valore dei fondi cui l'opposizione si riferisce ecceda da tali limiti, rimette gli atti al tribunale competente.

Qualora invece non sia fatta opposizione, il pretore, raccolte, ove occorra, le prove indicate ed assunte le informazioni opportune, provvede con decreto, per il quale, in caso di accoglimento dell'istanza, si osservano le forme di pubblicità previste dal secondo comma. Contro tale decreto può essere proposta opposizione entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di affissione. Il pretore provvede ai sensi del comma precedente.

Contro il decreto di rigetto il ricorrente può proporre reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio.

Il decreto di accoglimento non opposto e la sentenza definitiva passata in cosa giudicata, ove contenga riconoscimento di proprietà, costituiscono titolo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 2651 del Codice civile. La registrazione e la trascrizione sono effetuate coi benefici previsti dall'articolo 2.

Sono salvi i diritti che i terzi di buona fede abbiano acquistato da colui che ha ottenuto il decreto o la sentenza di cui al comma precedente, purchè l'acquisto abbia avuto luogo in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale con cui si faccia valere sull'immobile un diritto di proprietà od altro diritto reale.

Art. 5.
Esonero da imposte

Gli atti e tutte le altre formalità di procedura occorrenti ai fini della presente legge sono esenti da qualsiasi onere tributario.

Restano salvi gli emolumenti dovuti ai notai e ai conservatori.

Art. 6.
Termine di efficacia della legge

Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti iniziati nei cinque anni dalla sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — RUMOR — BOSCO — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1962, n. 1611.

Scioglimento del Comitato nazionale per la celebrazione del primo centenario dell'Unità d'Italia, istituito con legge 30 dicembre 1959, n. 1235, con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1235, relativa alla istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del primo centenario dell'Unità d'Italia, con sede in Torino ed avente personalità giuridica di diritto pubblico;

Visto il proprio decreto 9 maggio 1960, n. 493, recante le norme per la composizione, il funzionamento ed il controllo del Comitato suddetto;

Visti i propri decreti 29 giugno e 5 luglio 1960 con cui si è provveduto, rispettivamente, alla nomina del presidente e dei componenti nonchè del vice presidente del Comitato nazionale predetto;

Visto l'articolo 5 della citata legge n. 1235 del 30 dicembre 1959 che prevede lo scioglimento del Comitato di che trattasi e la devoluzione allo Stato delle eventuali attività residue della gestione nonchè delle opere di carattere permanente realizzate dal Comitato stesso;

Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1142, recante norme integrative alla citata legge 30 dicembre 1959, numero 1235;

Considerato che, essendo state ultimate le manifestazioni celebrative del primo centenario dell'Unità d'Italia ed esauriti, pertanto, gli scopi dell'Ente, devesi procedere allo scioglimento del Comitato suddetto, in attuazione del disposto del menzionato articolo 5 della legge n. 1235;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato nazionale per la celebrazione del primo centenario dell'Unità d'Italia, istituito con legge 30 dicembre 1959, n. 1235, con sede in Torino ed avente personalità giuridica di diritto pubblico è sciolto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro provvederà alle operazioni di chiusura della gestione e devoluzione allo Stato delle residue attività dell'Ente, a norma dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1959, n. 1235, integrata dalla legge 18 ottobre 1961, n. 1142, avvalendosi della competente Ragioneria regionale dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, *foglio n.* 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1962.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 208, recante modificazioni alla legge 18 ottobre 1942, n. 1408, in materia di assistenza al personale postelegrafonico;

Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 stesso mese, registro n. 58 Ufficio riscontro poste, foglio numero 324, relativo alla costituzione, per il quadriennio 10 dicembre 1960-9 dicembre 1964, del Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici;

Considerato che il direttore generale del Ministero del tesoro dott. Attilio Sanfilippo, nominato col predetto decreto membro del citato Consiglio di amministrazione è stato collocato a riposo dal 1° agosto 1962 e che pertanto devesi provvedere alla di lui sostituzione per il restante periodo quadriennale di carica;

Vista la designazione del Ministero del tesoro;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 9 dicembre 1964 il dott. Raffaele Garofalo, direttore generale del Ministero del tesoro, è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici in sostituzione del dott. Attilio Sanfilippo, che cessa dalla carica.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1962

SEGNI

CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1962
Registro n. 31 *Uff. risc. poste, foglio n.* 292. — ANSALONE

(6745)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 1962.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Messina - Campionaria internazionale », con sede in Messina.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 3 gennaio 1939, n. 507, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'o Ente autonomo « Fiera di Messina », con sede in Messina, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1955, n. 1038, che ne ha approvato il vigente statuto;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 8 dello statuto predetto, è stato sentito l'avviso del Governo della Regione siciliana sulla nomina del presidente dell'Ente;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Fogliani è nominato presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Messina - Campionaria Internazionale », con sede in Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 settembre 1962

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

(6750)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1962.

Determinazione dei valori, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio delle serie di francobolli celebrativi dell'Idea europea.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1962, n. 108, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione di una serie di francobolli celebrativi dell'Idea europea;

Decreta:

Art. 1.

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di due valori, nei tagli da L. 30 e L. 70.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 40 x 24; formato stampa: millimetri 37 x 21; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri. Tiratura: 40 milioni di esemplari da L. 30 e 10 milioni da L. 70. Colori: L. 30 rosso, L. 70 bleu.

La vignetta rappresenta un albero stilizzato con 19 foglie: tante foglie quanti sono i Paesi che fanno parte della Conferenza Europea Poste e Telecomunicazioni (C.E.P.T.). Le scritte ed il valore sono impressi in negativo: lungo il lato sinistro la parola « EUROPA »; sulla base la leggenda « POSTE ITALIANE » ed il valore; a destra la sigla « CEPT ».

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1963 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1964.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1962

Il Ministro per le poste e telecomunicazioni
CORBELLINI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1962
Registro n. 31 Uff. risc. poste e telec., foglio n. 225. — ANSALONE

(6748)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1962.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per cinque strade comunali, ricadenti nel territorio di Massa-Carrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda della Amministrazione comunale di Massa Carrara in data 5 maggio 1962 tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per le cinque strade comunali sotto elencate:

1) Viale Roma da piazza Misericordia all'incrocio con il viale Frigido Cinquale;

2) Viale Lungomare dal confine del comune di Montignoso fino all'incrocio con via Tomabuoni;

3) Viale Frigido Cinquale dal confine col comune di Montignoso fino al ponte sul fiume Frigido e proseguimento di via Mazzini fino all'incrocio con piazza Betti, escluso il tratto che incrocia il viale Roma;

4) Viale delle Pinete dal confine con il comune di Carrara a piazza F. Betti;

5) Via San Leonardo da piazza F. Betti al bivio di via Massa-Avenza e proseguimento di via Massa-Avenza e via Marina;

Vista la relazione del Servizio tecnico della Direzione generale della viabilità ordinaria e nuove costruzioni ferroviarie (Ispettorato generale circolazione e traffico), con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione comunale di Massa;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « Strada con diritto di precedenza » le strade comunali sopra elencate, e nei tratti specificati, ricadenti nel territorio del comune di Massa.

Art. 2.

All'Amministrazione comunale di Massa fa carico lo obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » ovvero, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »);

b) sulla strada a precedenza i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine di strada con diritto di precedenza » integrati dal pannello aggiuntivo di identificazione della strada, di cui alla fig. 102-*d* del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza, e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1962

Il Ministro: SULLO

(6702)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1962.

Autorizzazione alla Banca popolare di Codogno, con sede in Codogno (Milano), ad esercitare il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare di Codogno, con sede in Codogno (Milano);

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di Codogno, con sede in Codogno (Milano), è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Codogno, Fombio, Cavacurta, San Fiorano, Corno Giovane e Cornovecchio, tutti in provincia di Milano.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Codogno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(6678)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1962.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, ad esercitare il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio della provincia di Teramo.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Cassa di risparmio della provincia di Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(6681)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1962.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada comunale di « via Vittorio Veneto » ricadente nel territorio comunale di Gorizia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda della Amministrazione comunale di Gorizia in data 20 agosto 1961, tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada comunale « via Vittorio Veneto »; dall'innesto con « via Duca d'Aosta » fino al « Valco di San Pietro » confine iugoslavo;

Vista la relazione dell'Ufficio del genio civile di Gorizia in data 3 novembre 1961;

Vista la relazione del Servizio tecnico della Direzione generale viabilità ordinaria e nuove costruzioni ferroviarie (Ispettorato generale circolazione e traffico), con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione comunale di Gorizia; con la variante che la predetta strada comunale perda il « Diritto di precedenza » prima dell'intersezione con la « via III Armata » (Statale), per riacquistarlo subito dopo;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « Strada con diritto di precedenza » la strada comunale « via Vittorio Veneto » dall'innesto con la « via Duca D'Aosta » fino al « Valco di San Pietro » confine iugoslavo.

Art. 2.

All'Amministrazione comunale di Gorizia fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, quello di « Arresto allo incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »;

b) sulla strada a precedenza i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*d* del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

c) sulla strada a precedenza, limitatamente nei tratti che la comunale « via Vittorio Veneto » interseca la strada « via III Armata » i segnali « Fine del diritto di precedenza » - « Dare precedenza » e a distanza regolamentare il « Preavviso di dare precedenza » (fig. 24 del testo unico), dovranno essere installati bene in vista da ambo i lati della strada e nei due sensi di marcia.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati. deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 novembre 1962

Il Ministro: SULLO

(6704)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1962.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo è autorizzata ad esigere per l'anno 1963, è stabilita nella misura di lire 2,25%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 14 novembre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6705)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1962.

Approvazione del regolamento organico per il personale di Stato Maggiore e per gli addetti agli uffici delle Società di navigazione esercenti servizi sovvenzionati locali.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 gennaio 1953, n. 34, concernente lo ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1929, con cui è stato approvato il regolamento organico per il personale di Stato Maggiore e degli uffici amministrativi addetti ai servizi marittimi sovvenzionati locali esercitati dalla Compagnia sarda di armamento e navigazione per i servizi sovvenzionati e commerciali, dalla Società anonima « Navigazione Toscana », dalla Società partenopea anonima di navigazione, dalla Società anonima di navigazione « La Meridionale », dalla Società di navigazione « Istria-Trieste », dalla Società anonima di navigazione marittima « Costiera » e dalla Società anonima zaratina di navigazione;

Considerato che la Compagnia sarda di armamento e di navigazione, la Società Eolia anonima di navigazione, la Società anonima di navigazione « La Meridionale », la Società di navigazione « Istria-Trieste », la Società anonima di navigazione marittima « Costiera », e la Società anonima zaratina di navigazione non esercitano più servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati;

Considerato che al regolamento organico, succitato, sono state apportate numerose modifiche ed integrazioni;

Ritenuta la necessità di procedere alla formulazione di nuovo regolamento organico per il personale di Stato Maggiore e per gli addetti agli uffici delle Società di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati locali;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata il 23 luglio 1956, con la « Navigazione Toscana », Società per azioni, con sede in Livorno, per l'esercizio delle linee di navigazione del settore « A » (arcipelago toscano);

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata il 10 aprile 1958 con la « Partenopea », Società per azioni di navigazione, con sede in Napoli, per l'esercizio delle linee di navigazione del settore « B » (isole Partenopee e Pontine);

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata il 27 giugno 1959 con la « Navisarma », Compagnia siciliana marittima, società per azioni, con sede in Messina, per l'esercizio delle linee di navigazione del settore « C » (isole Eolie);

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata il 23 luglio 1956 con la Società di navigazione « SI.RE.NA. » - Sicula Regionale di Navigazione, con sede in Palermo, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « D » (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria);

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata il 21 novembre 1961 con la Società linee marittime dell'Adriatico, con sede in Roma, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « E » (Medio Adriatico);

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata il 28 novembre 1960 con la Società « Navigazione Alto Adriatico - S.p.A. », con sede in Trieste per l'esercizio delle linee di navigazione del settore « F » (Alto Adriatico);

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il regolamento organico per il personale di Stato Maggiore e per gli addetti agli uffici delle Società di navigazione esercenti servizi sovvenzionati locali (« Toscana », « Partenopea », « Navisarma », « SI.RE.NA. », « Linee Marittime dell'Adriatico », « Navigazione Alto Adriatico »).

Art. 2.

Il regolamento organico, approvato con decreto ministeriale 5 gennaio 1929, di cui è cenno nella premessa, con le successive modifiche ed integrazioni, viene, pertanto, abrogato.

Roma, addì 14 novembre 1962

Il Ministro: MACRELLI

(6749)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITÀ EUROPEE

Bando di gara n. 246, relativo alla fornitura di unità meccaniche di lavoro per il ripristino dei collegamenti stradali (Somalia).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee », pubblica nel n. 108 del 1° novembre 1962 il bando di gara n. 246, relativo alla fornitura di unità meccaniche di lavoro per il ripristino dei collegamenti stradali in tre lotti. Località: Mogadiscio. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. belgi 10.500.000. Termine previsto per la consegna: consegna da effettuarsi al più presto possibile.

Le offerte dovranno essere inviate alla Segreteria del Dipartimento dei lavori pubblici del Ministero dei lavori pubblici e comunicazioni della Repubblica Somala, non più tardi delle ore 10 locali (7 ora GMT) del giorno 19 dicembre 1962 mentre quelle presentate a mano potranno essere accettate fino all'apertura dei plichi prevista per il giorno 20 dicembre 1962 alle ore 10 locali (7 ora GMT), presso i servizi del Ministero dei lavori pubblici e comunicazioni della Repubblica Somala a Mogadiscio.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(6608)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Polistena ad assumere un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1962, registro n. 33 Interno, foglio n. 349, l'Amministrazione comunale di Polistena (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.996.862, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6822)

Autorizzazione alla provincia di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1962, registro n. 33 Interno, foglio n. 335, l'Amministrazione provinciale di Cosenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 192.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6823)

Autorizzazione al comune di Termini Imerese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1962, registro n. 33 Interno, foglio n. 347, l'Amministrazione comunale di Termini Imerese (Palermo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 85.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6821)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Letteratura greca » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Roma, è vacante la cattedra di « Letteratura greca » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6837)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Liberi posteggiatori », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 novembre 1962 i poteri conferiti al dott. Lorenzo Casucci, commissario governativo della Società cooperativa « Liberi Posteggiatori », con sede in Roma, sono stati prorogati dal 4 novembre 1962 al 4 maggio 1963.

(6686)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 172-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 172-NA », della ditta Franchetti Alberto, con sede in Napoli, corso Secondigliano n. 187.

(6709)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 2 agosto 1962 « Delimitazione a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, delle zone della provincia di Potenza nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del settembre 1962, n. 222, pagine 3588 e 3589 ove è scritto: « Comune di S. Angelo Le Fratte per le località ... Ica » deve leggersi: « Comune di S. Angelo Le Fratte per le località ... Isca ».

(6820)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 224

Corso dei cambi del 28 novembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,93	621 —	620,96	621 —	620,93	620,94	621 —	620,95	620,96	620,98
$ Can.	576,32	576,40	576,50	576,65	576 —	576,40	576,70	576,30	576,40	576,50
Fr. Sv.	143,83	143,875	143,90	143,87	143,82	143,87	143,88	143,85	143,87	143,88
Kr. D	89,89	89,90	89,90	89,905	89,25	89,90	89,89	89,85	89,89	89,90
Kr. N.	86,95	86,94	86,98	86,975	86,90	86,98	86,96	86,95	86,97	86,98
Kr. Sv.	120,01	119,99	120 —	120 —	119,95	119,99	119,975	120 —	119,99	119,95
Fol.	172,58	172,55	172,52	172,46	172,45	172,57	172,46	172,60	172,57	172,55
Fr. B.	12,48	12,48	12,4825	12,4845	12,48	12,48	12,481	12,48	12,48	12,485
Fr. Fr. (N.F.)	126,71	126,73	126,75	126,74	126,75	126,73	126,735	126,70	126,73	126,75
Lst.	1740,74	1740,45	1740,40	1740,70	1740 —	1740,74	1740,40	1740,80	1740,77	1740,25
Din. occ.	154,92	155,04	155,065	155,06	155,02	155 —	155,05	154,90	155 —	155,05
Scell. Austr.	24,03	24,03	24,035	24,03625	24 —	24,03	24,0317	24,03	24,03	24,035
Escudo Port.	21,70	21,70	21,72	21,705	21,75	21,70	21,705	21,70	21,70	21,70

Media dei titoli del 28 novembre 1962

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	109,10
Redimibile 3,50 % 1934	94,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,375
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,575

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 novembre 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621 —
1 Dollaro canadese	576,675
1 Franco svizzero	143,875
1 Corona danese	89,897
1 Corona norvegese	86,967
1 Corona svedese	119,987
1 Fiorino olandese	172,46
1 Franco belga	12,483
1 Franco nuovo (N.F.)	126,737
1 Lira sterlina	1740,55
1 Marco germanico	155,055
1 Scellino austriaco	24,034
1 Escudo port.	21,705

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso per diciassette sottotenenti dei carabinieri in servizio permanente effettivo, indetto con decreto ministeriale 12 marzo 1962.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1962, registro n. 55, foglio n. 109, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento di diciassette sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 12 marzo 1962;

Considerato che il colonnello dei carabinieri in servizio permanente effettivo Cappelli Aldo, per inderogabili esigenze di servizio, non può assolvere all'incarico di membro della Commissione di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Il colonnello dei carabinieri in servizio permanente effettivo Cappelli Aldo cessa, con effetto immediato, dall'incarico di membro della Commissione giudicatrice del concorso per diciassette sottotenenti dei carabinieri in servizio permanente citato nelle premesse.

Art. 2.

Il colonnello dei carabinieri in servizio permanente effettivo Marasco Francesco è nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso per diciassette sottotenenti dei carabinieri in servizio permanente effettivo di cui sopra in sostituzione del colonnello dei carabinieri in servizio permanente effettivo Cappelli Aldo.

Al colonnello Marasco Francesco saranno attribuiti i compensi spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1962
Registro n. 72, *foglio n.* 338

(6791)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione di un membro della Sottocommissione esaminatrice del concorso a duecento posti di capo stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 11 agosto 1961.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1961, n. 835, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecento posti di capo stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Viste le delibere:

n. 95/P.2.1.1. del 6 novembre 1961 e n. 214/P.2.1.1. del 20 aprile 1962, con le quali è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

n. 229/P.2.1.1. del 15 maggio 1962, n. 231/P.2.1.1. del 17 maggio 1962 e n. 6/P.2.1.1. del 14 agosto 1962, con le quali è stata nominata una Sottocommissione, in considerazione del numero dei candidati presenti alle prove orali;

Delibera:

Il prof. Pedace Vincenzo è nominato membro della 2ª Sottocommissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse, in sostituzione del prof. Gabriele Ennio, rinunciante all'incarico per motivi di salute.

Roma, addì 17 novembre 1962

Il direttore generale: RENZETTI

(6792)

MINISTERO DEL TESORO

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso per esami a cinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 1° giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1962, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 42, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per esami a cinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Considerato che il prof. Domenico Maffei, ordinario presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Siena, ha chiesto, per sopravvenuti impegni accademici, di essere esonerato dall'incarico di membro dell'anzidetta Commissione e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il prof. Enrico De Leone, docente presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Cagliari, è nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso per esami a cinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, in sostituzione del prof. Domenico Maffei.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1962
Registro n. 29 *Tesoro, foglio n.* 359

(6826)

MINISTERO DELLA SANITA'

Avviso relativo alla variazione della graduatoria dei vincitori del concorso per esami ad ottanta posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che la variazione della graduatoria dei vincitori del concorso per esami ad ottanta posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità n. 11 del mese di novembre 1962.

(6825)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 211 Div. 1ª del 12 gennaio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 20 gennaio 1962 (parte II), e nel Foglio annunzi legali della Provincia n. 44 del 24 gennaio 1962, con cui è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1961;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni della prefettura, dell'Ordine provinciale dei medici e delle Amministrazioni comunali interessate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1961, è costituita come appresso:

Presidente:

Ferrante dott. Franz, vice prefetto.

Componenti:

Giuttari dott. Giovanni, medico provinciale;

Tropea prof. Ugo, primario ostetrico Ospedali riuniti di Reggio Calabria;

Evoli dott. Mario, libero esercente specializzato in ostetricia;

Mercede Giorgi, ostetrica condotta.

Segretario:

Fragalà dott. Salvatore, consigliere di 2ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà sede in Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del Ministero della sanità - Ufficio del medico provinciale.

Reggio Calabria, addì 19 novembre 1962

Il medico provinciale: BROCCIO

(6756)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GORIZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Gorizia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1201/San. e 769/San., rispettivamente in data 4 maggio 1962 e in data 3 agosto 1962, con i quali è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura del posto di ufficiale sanitario del comune di Monfalcone;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici della provincia di Gorizia e del Comune interessato;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 8 del regio decreto 21 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Monfalcone, è costituita come segue:

Presidente:

Loricchio dott. Adriano, vice prefetto vicario.

Componenti:

Montagna dott. Alberto, medico provinciale capo;

Vendramini prof. Renzo, ordinario della cattedra di igiene dell'Università di Padova;

Cacciavillani prof. Bruno, docente in patologia medica e metodologia clinica all'Università di Padova;

Gregorio dott. Bruno, ufficiale sanitario del comune di Gorizia.

Segretario:

Carrato dott. Vincenzo, direttore di Sezione dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio

Gorizia, addì 16 novembre 1962

Il medico provinciale: MONTAGNA

(6757)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Graduatoria del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il bando di concorso per il posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Roccalumera, Nizza, Fiumedinisi, Pagliara e Nandanici, vacanti al 30 novembre 1960;

Visti i verbali relativi allo svolgimento del concorso, redatti dalla Commissione esaminatrice e riconosciutili regolari;

Visto l'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso, indicato in premessa:

1. Zitelli Nicolò . . . . . punti 143,100 su 200
2. Frezza Luigi . . . . . . » 141,765 »

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 6 novembre 1962

Il medico provinciale: GIUSTOLISI

(6569)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.